



TRIBUNALE DI CUNEO
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE

OGGETTO: prime disposizioni attuative del Decreto Legge 8.3.2020 n. 11.

Lette le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le norme di legge in materia di contenimento e prevenzione del contagio COVID19 e segnatamente i D.M. 9.3.2020;
ritenuto opportuno fornire con urgenza qualche indicazione operativa, sulla scorta di quella già ritenuta in apposita riunione dei vertici giudiziari torinesi, che dia immediata attuazione a quelle disposizioni:

1) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono **rinviate d'ufficio** a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.

2) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati

3) in via di eccezione, si celebreranno esclusivamente le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale, con dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, adottando un provvedimento motivato e non impugnabile.

4) altresì quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, si celebreranno le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

SUL PIANO OPERATIVO, quindi:

Nei procedimenti che vengono rinviati:

Non si tiene l'udienza e non si redige alcun verbale.

E' opportuno, allo stato, evitare di rifissare i fascicoli, fino al momento in cui si saprà la data in cui sarà possibile celebrare il processo (tenendo conto dei futuri emanandi provvedimenti da parte dei vertici degli uffici giudiziari), fatte salve specifiche esigenze del caso concreto.

Il provvedimento di rifissazione deve essere notificato al P.M., al difensore, all'imputato (salvo il caso in cui costui sia stato già dichiarato "assente", nel qual caso è rappresentato dal difensore), ai difensori delle altre parti processuali, alla persona offesa personalmente (ma solo nel caso in cui non sia ancora stato fatto il controllo della costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p.).

ECCEZIONI AI RINVII DI UDIENZA

Si devono tenere necessariamente [art. 2 co. 2 lett. g) n. 2 prima parte]:

1) Le udienze di **convalida di arresto/fermo** (in cui si devono ritenere compresi gli **interrogatori di garanzia**).

Allo stato non è ancora possibile operare presso questo Tribunale la celebrazione di udienze a distanza con mezzi telematici. I MAGRIF si stanno attivando in tal senso.

2) le udienze dei procedimenti in cui **scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.**

E' opportuno che ciascun Giudice della Sezione verifichi la sussistenza di situazioni di tal fatta sul proprio ruolo e verificare se vi sono casi rientranti nel disposto dell'art. 304 co. 6 c.p.p.;

3) udienze in procedimenti in cui è stata **richiesta o applicata misura di sicurezza detentiva (REMS)**.

Si devono tenere se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori chiedono espressamente che si proceda [art. 2 co. 2 lett. g) n. 2 lett. a) – b) – c)]:

4.1) udienze in procedimenti a carico di “detenuti”.

Si ritiene opportuno precisare che per “detenuti” devono tecnicamente intendersi i condannati in via definitiva (e quindi tale indicazione trova applicazione per gli incidenti di esecuzione);

4.2) udienze in procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari (reali o personali anche non detentive) **o misure di sicurezza** (non detentive; perché se è stata richiesta o applicata una misura di sicurezza detentiva si procede comunque a prescindere dalla richiesta);

Si precisa sul punto che:

- Il riferimento deve intendersi a misure cautelari o di sicurezza ancora in corso (non anche a misure applicate e successivamente revocate).
- Le misure cautelari sono sia reali che personali.
- Le misure cautelari personali sono sia detentive che non detentive.
- La norma non riguarda i detenuti per altra causa

La **richiesta di procedere** deve essere inoltrata al giudice in tempi congrui per evitare assembramenti di persone e, quindi, si ritiene **entro le ore 10.00 del giorno precedente l'udienza**.

La richiesta può essere avanzata dal detenuto (con dichiarazione alla matricola), o dal difensore via PEC.

In caso di procedimenti con più imputati, la richiesta di trattazione fatta da uno e non dagli altri ha efficacia per tutti i coimputati.

Laddove la richiesta di procedere sia avanzata solo da alcuni dei coimputati e solo il giorno precedente, appare opportuno disporre un rinvio a data prossima, per consentire ai coimputati ed ai difensori di presenziare all'udienza e di prepararsi adeguatamente.

Incidente probatorio [art. 2 co. 2 n. 3]:

La celebrazione degli stessi è possibile solo per assumere prove “indifferibili”, su richiesta di parte e con dichiarazione d'urgenza motivata del giudice.

Se l'incidente probatorio riguarda un procedimento in cui l'indagato è sottoposto a misura cautelare, si ritiene che siano applicabili anche le disposizioni di cui al co. 2 n. 2) lett. b) (quindi l'indagato o il difensore possono chiedere che si proceda).

Sospensione dei termini [art. 2 co. 4].

Nei procedimenti penali in cui l'udienza è stata rinviata, sono sospesi per la durata del rinvio e comunque non oltre il 31 maggio 2020:

- a) I termini di prescrizione;
- b) I termini (tutti) della custodia cautelare (303 c.p.p.)
- c) I termini per la decisione sulla richiesta di riesame (309 co. 9, 311 co. 5 e 5-bis, 324 co. 7)

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.

Si comunichi al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica in Sede, alla Dirigente, a tutti magistrati addetti alla Sezione penale, a tutte le Cancellerie penali, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Cuneo, 11.3.2020

Il Presidente di Sezione
Dr. Marcello Pisanu